



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Omologa del piano del consumatore familiare proposto ex artt. 7-bis e 12-bis l. 3/2012 dai coniugi:

CAPUTI MASSIMO nato a Salerno il 15.02.1960 (c.f. CPTMSM60B15H703A)

FABBRI MARIA nata a Salerno il 23/08/1959 (c.f. FBBMRA59M63H703O)

entrambi residenti a Gatteo in Via delle Margherite 29, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cuomo del foro di Forlì-Cesena

Il Giudice

Visto il ricorso congiuntamente proposto ex art. 7-bis l. 3/2012 in data 11/03/2022 dai coniugi **CAPUTI MASSIMO** e **FABBRI MARIA**, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta unitaria di piano del consumatore;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore dott.ssa Sonia Guariglia;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura emesso in data 21/03/2022;

dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 26/5/2022 svoltasi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato le comunicazioni inviate ai creditori nonché le osservazioni sollevate da Agenzia delle Entrate-Riscossione;



Esaminati gli atti e letta la replica depositata dalla difesa dei ricorrenti in data 25/05/2022, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

La proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione dei creditori né al voto e al raggiungimento di determinate maggioranze, come avviene nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano del consumatore rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis, comma 3-ter, per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza. Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti



prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore l'eventuale presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Prima di procedere all'omologa devono peraltro risolversi le contestazioni in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Come precisato dal Gestore dell'OCC, entro i termini previsti per eventuali osservazioni, sono pervenute quelle di Agenzia delle Entrate Riscossione in merito alla presenza di due ulteriori poste debitorie non inserite nel piano.

In particolare, l'agente della riscossione ha precisato che a carico di Caputi Massimo sarebbe presente una ulteriore iscrizione a ruolo, riguardante la cartella di pagamento n. 04520200007499205 000 relativa alla Regione Emilia Romagna di complessivi € 364,62 oltre a € 5,88 per diritti di notifica e € 10,75 per oneri di riscossione, mentre con riferimento a Fabbri Maria vi sarebbe una nuova iscrizione a ruolo della cartella di pagamento n. 04520210006704337 000 (INAIL di Salerno) per un importo di € 458,03, oltre a € 5,88 per diritti di notifica e € 13,57 per oneri di riscossione non compresa nel piano di rateizzazione del 06/07/2021 prot. 113865.

Con riguardo a tali poste creditorie, il legale dei due ricorrenti ha ritenuto non necessaria una modifica del passivo per inserire tali voci in quanto non dovute.

Le nuove cartelle, non ancora notificate, riguarderebbero, quanto al Caputi, la tassa automobilistica relativa all'anno 2018, e quanto alla Fabbri la rata premio INAIL per l'anno 2020.

In merito alla prima cartella, il legale del Caputi ha riferito che in base alla legge regionale



dell'Emilia-Romagna n. 30/2003, art. 14 il bollo auto non sarebbe dovuto vigendo il regime di esenzione per i soggetti affetti da grave difficoltà di deambulazione o disabilità, con estensione del beneficio anche ai veicoli non adattati alla guida o al trasporto.

Quanto alla rate premio INAIL 2020, l'imposta sarebbe legata alla pregressa iscrizione nel registro imprese della ditta individuale Miss Fantasy di Fabbri Maria, cancellata tuttavia sin dal 2011.

Ritiene questo Giudice che in assenza di un provvedimento di annullamento, in via amministrativa o giudiziale, di tali cartelle non sia possibile escluderle dal piano sulla sola base di quanto eccepito dai ricorrenti, non avendo il giudice del sovraindebitamento un potere di accertamento in merito all'effettiva debenza dei tributi iscritti a ruolo, se non per la parte relativa ai diritti di notifica e oneri tabellari, effettivamente non dovuti essendosi l'agente della riscossione limitato a trasmettere i ruoli al Gestore dopo l'apertura della procedura concorsuale (tale essendo anche il piano del consumatore).

Considerato che non è previsto il voto dei creditori non si ravvisa in tale un profilo di inammissibilità della proposta essendo sufficiente che il Gestore dell'O.C.C., come primo adempimento, provveda a depositare l'elenco aggiornato dei creditori, dando evidenza anche di tali ulteriori importi, salva successivamente loro eliminazione ove venisse ottenuto l'annullamento dei ruoli.

Fatta tale premessa, in assenza di contestazioni sul piano da parte dei creditori non vi è necessità per il giudice di verificare la convenienza economica della proposta.

Non essendo, inoltre, emersi nuovi elementi possono integralmente confermarsi le valutazioni sull'ammissibilità e fattibilità del piano già verificate nel decreto di apertura, al quale si rimanda.

Per quanto riguarda la proposta di piano del consumatore unitario, della durata prevista



di 5 anni, prevede:

- la messa a disposizione dei creditori dell'immobile già oggetto della procedura esecutiva pendente RGE 87/2018 con vendita dello stesso in seno alla presente procedura in un arco temporale più lungo, prevedendo nei primi due anni il tentativo di vendita a trattativa privata tramite il Gestore, senza ulteriori costi, al prezzo pieno di € 173.332,09 e in caso di mancata vendita entro tali due anni, la vendita mediante procedure competitive con applicazione di tre ribassi del 25% ciascuno. Ciò al fine di consentire ai creditori di conseguire un prezzo maggiore di quanto deriverebbe dalla prosecuzione dell'esecuzione e ai ricorrenti di trovare una nuova idonea sistemazione abitativa;
- il mantenimento della liquidità già accantonata di € 20.000 per far fronte alle spese da sostenere per il reperimento di altra sistemazione, con trasloco, deposito cauzionale e adeguamento alle necessità di limitata deambulazione;
- l'apporto di finanza esterna di complessivi € 5.000 da parte dei figli dei due ricorrenti al fine di consentire l'esclusione dal piano dell'auto Peugeot 308, allestita per la guida e trasporto di invalidi e il sollevamento della carrozzina;
- la messa a disposizione della seconda vettura di esiguo valore;
- il versamento mensile di complessivi € 150 (di cui € 100 quanto alla Fabbri e € 50 quanto al Caputi) per un periodo di 5 anni.

Mediante tale complessivo attivo, il piano del consumatore prevede di procedere:

- all'integrale pagamento delle spese in prededuzione della presente procedura e di quelle della procedura esecutiva in corso, come saranno liquidate dal competente GE
- al soddisfacimento del creditore ipotecario INPS nei limiti di capienza derivanti dal ricavato dalla vendita dell'immobile ipotecato
- la degradazione al chirografo di tutti i restanti crediti privilegiati, con soddisfacimento



nella misura variabile, nello scenario migliore (di vendita dell'immobile in base al prezzo di stima), di ca. 2,36% quanto al Caputi e ca. 4,63% quanto alla Fabbri e, nello scenario peggiore di vendita dopo tre ribassi d'asta, di ca. 1,73% quanto al Caputi e ca. 3,78% quanto alla Fabbri, **previa inclusione** nel passivo del Caputi dell'ulteriore debito verso Regione Emilia-Romagna di € 364,62 per bollo auto 2018 e in quello della Fabbri Maria del debito verso INAIL (di Salerno) per un importo di € 458,03, salvo che venga documentato l'annullamento di tali ruoli.

Si ritiene pertanto di poter affermare la sussistenza di tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata dai coniugi Caputi-Fabbri alle condizioni ivi previste.

I ricorrenti dovranno inoltre farsi carico di eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l'imposta di registro se dovuta.

Il Gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale i debitori dovranno versare la somma mensile prevista di € 150 per 60 mensilità e in cui andrà versata l'apporto di finanza esterna e il ricavato dalla vendita dei beni messi a disposizione.

Il Gestore incaricato procederà inoltre, dopo aver predisposto un aggiornato elenco dei creditori come sopra indicato, al riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

Tenuto conto che l'immobile messo a disposizione dei creditori è gravato da pignoramento, ai sensi dell'art. 13 l. 3/2012 deve essere nominato un liquidatore, da individuarsi nel medesimo OCC in persona del gestore già nominato, che procederà alla



vendita in conformità a quanto previsto nel piano.

P.Q.M.

Visti gli artt. 12-bis e 13 l. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore familiare proposto con ricorso in data 11/03/2022 da
CAPUTI MASSIMO nato a Salerno il 15.02.1960 (c.f. CPTMSM60B15H703A)
FABBRI MARIA nata a Salerno il 23/08/1959 (c.f. FBBMRA59M63H703O)

DISPONE

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda a depositare entro 30 giorni un elenco aggiornato dei creditori includendovi anche le due voci debitorie non previste nei termini indicati nella parte motiva;

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento non appena ciò sia possibile;

AVVERTE

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei



crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

che in caso di inadempimento la richiesta di revoca o cessazione degli effetti potrà essere richiesta dai creditori ai sensi dell'art. 14-bis l. 3/2012;

NOMINA

quale liquidatore dell'immobile di proprietà dei coniugi Caputi-Fabbri già gravati da pignoramento, ai sensi dell'art. 13, il medesimo O.C.C. in persona del Gestore già nominato dott. Sonia Guariglia

DISPONE

che il nominato Gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale i ricorrenti dovranno versare la somma mensile di € 150 per le 60 mensilità previste, oltre agli ulteriori apporti di finanza esterna e il ricavato dalla liquidazione dei beni, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al Gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente all'esecuzione del piano, compresa la liquidazione dei beni ivi previsti, ponendo a carico dei ricorrenti eventuali spese di procedura, anche ove non previste nel piano, compresa l'imposta di registro se dovuta.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 30 maggio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

